DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA E DI SANITA'

# Art. 12

All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Tuttavia per il 1994 si applica il tasso di conversione in vigore il primo settembre 1992 e per il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al comma 1 per gli ultimi tre anni.".

Versione in vigore dal 29 dicembre 1994, non più in vigore dal 28 febbraio 1995 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita' |
| Estremi | Decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-assistenza-farmaceutica-e-di-sanita-722-1994/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it